

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1831 del 04 dicembre 2018

Ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR). L.R. 44/1982.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Trattasi dell'autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR).
--

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. (P.IVA 03436140234), con sede a S. Bonifacio (VR) in via Camporosolo n. 198, con nota in data 15.02.2012, acquisita al prot. n. 74519 del 15.02.2012, aveva presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (ora art. 11 della L.R. n. 4/2016), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR).

L'istruttoria svolta nell'ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito in parte la procedura di cui alla L.R. n. 44/1982, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione della domanda.

A tale riguardo, infatti, nell'ambito della procedura di V.I.A., la domanda di coltivazione in ampliamento della cava era stata pubblicata in data 15.02.2012 sul quotidiano "Il Gazzettino" e in data 05.03.2012 i contenuti del progetto erano stati presentati al pubblico. Nel corso dell'istruttoria erano pervenute le osservazioni e pareri formulati da:

- sig. Beniamino Sandrini, con nota acquisita al prot. n. 174615 del 13.04.2012;
- Comune di Sommacampagna, con nota acquisita al prot. n. 189159 del 23.04.2012;
- Provincia di Verona, con nota acquisita al prot. n. 271978 del 12.06.2012.

L'area di cava oggetto di ampliamento dista oltre 5 Km dall'area S.I.C denominata "Fiume Adige tra Brentino Belluno e Verona Ovest" ed individuata dal codice IT3210043.

Al riguardo, è stata acquisita, con nota prot. n. 180316 del 29.04.2013, la Relazione Istruttoria Tecnica della Struttura competente in materia di V.INC.A., con la quale si è preso atto della Dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di incidenza ambientale presentata dalla ditta, attestando che la medesima è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

A seguito delle verifiche effettuate dalle strutture competenti relativamente al rispetto dei limiti di cui all'art. 13 della L.R. 44/82, era emerso che il progetto, come presentato, eccedeva il limite del 3% della superficie della zona E comunale come definita dallo strumento urbanistico approvato.

La ditta con nota acquisita in Regione al prot. n. 254687 in data 28.06.2017, aveva quindi presentato una variante volontaria, di adeguamento e riduzione del progetto originario, per rispettare il limite del 3% di cui all'art. 13 della L.R. 44/82, per creare un ambito di tutela nei confronti della corte rurale denominata "CORTE CEOLARA" e per ottemperare alle distanze di rispetto dalle zone territoriali omogenee diverse dalla zona E agricola.

La documentazione aggiornata era stata pubblicata sul quotidiano "Il Gazzettino" e in data 06.07.2017 i relativi contenuti erano stati presentati al pubblico.

Nel corso dell'istruttoria era pervenuto il parere contrario del Comune di Sommacampagna, espresso con D.C.C. n. 43 del 20.07.2017, acquisita in Regione al prot. n. 353053 del 18.08.2017.

Con nota prot. n. 365628 del 31.08.2017 la Struttura competente in materia di V.INC.A. aveva trasmesso, sul progetto modificato, la propria Relazione Tecnica Istruttoria n. 203/2017, con la quale aveva preso atto della Dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di incidenza ambientale presentata dalla ditta, attestando che era stata verificata l'effettiva non necessità di valutazione di incidenza ambientale e ponendo alcune prescrizioni.

Sempre nel corso dell'istruttoria V.I.A. era stato acquisito il parere della C.T.P.A.C. di Verona la quale, nella seduta del 25.10.2017 aveva espresso parere favorevole con prescrizioni e subordinatamente:

- all'ottenimento del provvedimento di valutazione di impatto ambientale da parte dell'organo competente ai sensi della legge regionale 22.02.2016, n. 4;
- all'esito positivo della valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 08.09.1997, n. 357 con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017, delegando alla Regione la valutazione dell'eventuale necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza in conformità all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1 della medesima D.G.R. n. 1400/2007;
- alla conferma della disponibilità delle aree di potenziale escavazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/82 da parte della Regione Veneto tenuto conto dei vigenti strumenti urbanistici comunali di Sommacampagna;

Al riguardo, si rammenta che, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004 n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento di quelle esistenti, è obbligatorio e vincolante.

Espletati tutti gli adempimenti istruttori, l'istanza e relativo progetto erano stati sottoposti alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, con parere n. 18 del 06.12.2017, si era espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

La Direzione Commissioni Valutazioni, in osservanza delle disposizioni dettate dalla D.G.R. n. 1461/2016, aveva quindi trasmesso il parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n. 18/2017 alla Direzione Difesa del Suolo per l'acquisizione del parere di natura mineraria.

La domanda e il relativo progetto sono stati quindi sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 20.04.2018, atteso che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta né a vincolo paesaggistico ambientale né a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (**Allegato A**), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Tra le altre, la prescrizione di cui alla lettera h) prevedeva che *"la ditta potrà condurre gli scavi alla distanza prevista in progetto dal traliccio presente all'interno dell'area di cava solo previo parere dell'Ente gestore del manufatto che dovrà essere acquisito, su richiesta della Direzione Difesa del Suolo, prima della redazione del provvedimento autorizzativo, che dovrà contenere esplicita prescrizione anche relativamente alla conduzione dei lavori in riferimento all'eventuale presenza ed influenza di campi elettromagnetici nocivi. Diversamente, la ditta dovrà mantenere una distanza pari a 20 metri dal basamento del traliccio in oggetto qualora l'Ente gestore ritenesse tale distanza congrua;"*.

Con note del 22.03.2018 e 19.06.2018, acquisite in Regione rispettivamente al prot. n. 112622 del 23.03.2018 e al prot. n. 23660 del 19.06.2018, Terna Rete Italia, ente gestore dei sostegni di elettrodotta, ha comunicato quanto segue:

- *"si dovrà assicurare in ogni momento il mantenimento di una distanza minima del fronte di scavo da ciascuno dei piedini fuori terra di fondazione dei sostegni non inferiore a 20 metri; ciò per ragioni di sicurezza del servizio elettrico di pubblica utilità, cui l'impianto è preposto, oltre che di tutela della stabilità della linea elettrica e di sicurezza di persone e cose. Si evidenzia, in merito, che in corrispondenza del vicino sostegno 25/A, ubicato all'interno della vicina cava "CEOLARA", su terreno con le medesime caratteristiche geotecniche, l'avvicinamento del fronte di escavazione a circa 10 metri dai piedini di fondazione del sostegno ha determinato una perdita di verticalità del sostegno attualmente in fase di monitoraggio, con inclinazione verso il fronte di scavo, per cedimento differenziale del terreno su cui il sostegno è posizionato e con conseguente necessità di procedere, in tempi brevi, al suo spostamento;*
- *dovrà essere sempre garantito al personale di Terna Rete Italia ed alle eventuali imprese da essa incaricate 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, l'accesso pedonale e carraio ai predetti sostegni, in condizioni di sicurezza, anche con mezzi pesanti, per le attività di esercizio e manutenzione dell'impianto elettrico e per gli interventi in emergenza, in caso di guasti o anomalie; a tal fine, dovranno essere predisposte e mantenute idonee vie di accesso ai sostegni;*
- *dovrà essere garantito il libero accesso, con le modalità sopra dette, anche nella fascia asservita sotto la proiezione dei conduttori, sgombra da ostacoli di sorta;*
- *che, sempre a tutela della stabilità del sostegno, la pendenza massima della scarpata dello scavo in prossimità del sostegno non sia mai superiore a 45% (circa 40°);*

- *che, come richiesto nel parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Attività di Cava (C.T.P.A.C.) del 25 ottobre 2017, lo scavo attorno al traliccio venga effettuato in modo che lo stesso non sia mai isolato e possa essere raggiunto da adeguati mezzi d'opera per eventuali manutenzioni e che la ricomposizione della fascia fra la sponda Sud e il traliccio stesso dovrà essere effettuata prioritariamente rispetto agli altri interventi di ricomposizione, con materiale adeguato e costipato in modo da garantirne la stabilità anche in condizioni meteorologiche avverse, per una larghezza adeguata."*

Nel medesimo parere, la C.T.R.A.E. ha contro dedotto alle osservazioni formulate dal Sig. Beniamino Sandrini nonché ha confutato le argomentazioni alla base del parere contrario espresso dal Comune di Sommacampagna con deliberazione consiliare n. 43/2017, ritenendo in conclusione che le osservazioni siano da considerarsi superate, anche alla luce delle previsioni del progetto modificato, presentato nel 2017.

Con nota prot. n. 327839 del 06.08.2018, la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 20.04.2018, ha chiesto alla ditta medesima di ottemperare alle prescrizioni imposte dalla stessa C.T.R.A.E. e propedeutiche alla stesura del provvedimento autorizzativo. In particolare è stato richiesto di presentare le analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativamente all'elemento Idrocarburi pesanti, come stabilito dalla prescrizione n. 3 dello stesso parere.

La ditta, con nota in data 28.08.2018, acquisita al protocollo regionale n. 362958 del 06.09.2018, ha trasmesso la documentazione richiesta che è stata esaminata dalla competente Direzione Difesa del Suolo ed è stata ritenuta esaustiva e pienamente rispondente a quanto richiesto e quindi è stata recepita e inserita negli atti del progetto.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 31.07.2018 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0037165_2080731.

Si rileva che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell'autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;

Il progetto di coltivazione in ampliamento interessa complessivamente una superficie di scavo di circa 189.497 mq, per un volume estraibile di sabbia e ghiaia pari a circa 2.256.150 mc, riferiti all'intera cava comprensiva dell'ampliamento.

Corre l'obbligo di precisare che la vigente L.R. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", all'art. 30 stabilisce: " Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio". Pertanto sia il parere C.T.R.A.E. del 20.4.2018 sia la presente deliberazione, quale provvedimento conclusivo di un procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore della legge regionale n.13/2018, sono coerenti e conformi alle disposizioni di cui alla previgente L.R. 44/1982.

Si precisa tuttavia che ogni azione e adempimento da porre in essere successivamente al rilascio della presente autorizzazione soggiace alle disposizioni della L.R. 13/2018, che potranno, allorché ne sarà possibile la puntuale applicazione in virtù dell'adozione dei previsti provvedimenti attuativi, dar luogo alla necessaria modifica dei contenuti della presente deliberazione.

Tanto premesso, si propone di autorizzare la ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR) nonché di approvare il relativo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda della ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l., originariamente pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 74519 del 15.02.2012, per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR) e la documentazione progettuale allegata

VISTA la successiva documentazione progettuale presentata in Regione ed acquisita al prot. n. 254687 in data 28.06.2017, in aggiornamento di quanto depositato con l'istanza originaria;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il parere della C.T.P.A.C. di Verona;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

VISTO il parere n. 18 del 06.12.2017 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. che ha espresso il giudizio di favorevole di compatibilità ambientale dell'intervento in progetto nell'ambito della procedura di V.I.A.;

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 365628 del 31.08.2017 con la quale la struttura competente in materia di V.INC.A ha trasmesso la propria Relazione Tecnica Istruttoria n. 203/2017 con la quale ha verificato l'effettiva non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la L.R. 52/1978;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. espresso nella seduta del 20.04.2018 con le relative prescrizioni (Allegato A);

2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta S.E.I. Società Escavazione Inerti s.r.l. -P.IVA 03436140234 - con sede in S.Bonifacio (VR) via Camporosolo n. 198, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE BETLEMME" e sita in Comune di Sommacampagna (VR), di cui alla domanda in data 15.02.2012, acquisita al prot. n. 74519 del 15.02.2012, e alla documentazione progettuale presentata ed acquisita al prot. n. 254687 in data 28.06.2017 in aggiornamento di quanto depositato con l'istanza originaria, all'interno dell'area individuata con linea rossa nell' inquadramento su mappa catastale in scala 1:2000 di cui all'elaborato n. A5 "Inquadramento territoriale" a scale varie e facente parte della documentazione di cui sopra, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:

- RELAZIONE TECNICA E DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato A1);
- RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA (elaborato A2);
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (elaborato A3);
- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato A4);
- INQUADRAMENTO TERRITORIALE (elaborato A5);
- PLANIMETRIA STATO ATTUALE (scala 1:1000) (elaborato A6);
- PLANIMETRIA DEL MASSIMO SCAVO (scala 1:1000) (elaborato A7);
- PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (elaborato A8);
- FASI DI SCAVO E DI RICOMPOSIZIONE (scala 1:2000) (elaborato A9);
- SEZIONI CON PROFILO ATTUALE DI SCAVO 1/2 (scala 1:500) (allegato A10);
- SEZIONI CON PROFILO ATTUALE DI SCAVO 2/2 (scala 1:500) (allegato A11);

- SEZIONI CON PROFILO DI RICOMPOSIZIONE 1/2 (scala 1:500) (allegato A12);
- SEZIONI CON PROFILO DI RICOMPOSIZIONE 2/2 (scala 1:500) (allegato A13);
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 01);
- QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 02);
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 03);
- QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE - IMPATTI (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 04);
- SINTESI NON TECNICA (Studio di Impatto Ambientale) (elaborato n. 05);
- DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (elaborato n. 06);
- ANALISI IDROCARBURI PESANTI.

3. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;

4. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 3177 del 22.10.2009 di autorizzazione alla coltivazione della cava;

5. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;

6. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione e sistemazione ambientale rispettivamente entro 15 anni e 20 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;

7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione il 28.08.2018 ed acquisite al prot. n. 362958 del 06.06.2018, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;

8. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. recintare, laddove non già presente ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come individuata con linea rossa continua nell'elaborato A5 "Inquadramento territoriale - inquadramento su mappa catastale" in scala 1:2000;
- b. apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
- c. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
- d. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all'interno dell'area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
- e. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- f. realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- g. eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate utilizzando prioritariamente materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:

- ◆ sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava del medesimo materiale;
- ◆ terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava;
- ◆ sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un volume non superiore a 147.000 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;

- h. mantenere una distanza minima del ciglio superiore di scavo da ciascuno dei piedini fuori terra di fondazione dei sostegni di elettrodotto presenti non inferiore a 20 metri;
- i. mantenere la pendenza massima della scarpata dello scavo in prossimità dei sostegni di elettrodotto presenti non superiore a 45% (circa 40°) in ogni fase della coltivazione;
- j. garantire in ogni istante al personale di Terna Rete Italia ed alle eventuali imprese da essa incaricate, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, l'accesso pedonale e carraio ai sostegni di elettrodotto, in condizioni di sicurezza, anche con mezzi pesanti, per le attività di esercizio e manutenzione dell'impianto elettrico e per gli interventi in emergenza, in caso di guasti o anomalie. A tal fine, dovranno essere predisposte e mantenute idonee vie di accesso ai sostegni;
- k. garantire il libero accesso, con le modalità di cui alla lettera precedente, anche nella fascia asservita sotto la proiezione dei conduttori, sgombra da ostacoli di sorta;
- l. eseguire lo scavo intorno al traliccio in modo tale che lo stesso non risulti mai isolato e possa essere agevolmente raggiunto da adeguati mezzi d'opera per eventuali manutenzioni;
- m. effettuare la ricomposizione della fascia fra la sponda Sud e il traliccio medesimo prioritariamente rispetto agli altri interventi di ricomposizione, con materiale adeguato e costipato in modo da garantirne la stabilità anche in condizioni meteorologiche avverse, per una larghezza adeguata raccordata sulle attuali linee di ricomposizione delle restanti scarpate;
- n. adottare, al fine di abbattere la produzione di polveri sia in cava che lungo la viabilità vicinale interessata dal transito dei mezzi di trasporto, idonei accorgimenti (sistemi a pioggia ove necessario etc.) da realizzarsi all'interno dell'ambito del cantiere di cava;
- o. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
- p. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
- q. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- r. stipulare con il Comune di Sommacampagna, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, e trasmetterla alla Regione. Decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
- s. non avviare, fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;
- t. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
- u. rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
- v. mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
- w. intensificare la frequenza delle misure freaticometriche che, nel periodo di massimo livello della falda corrispondente all'intervallo annuale dei mesi di agosto e settembre, verranno eseguite con cadenza settimanale, comunicando annualmente i dati raccolti al Comune di Sommacampagna;
- x. eseguire lo scavo intorno al traliccio in modo tale che lo stesso non risulti mai isolato e possa essere agevolmente raggiunto da adeguati mezzi d'opera per eventuali manutenzioni;
- y. effettuare la ricomposizione della fascia fra la sponda Sud e il traliccio medesimo prioritariamente rispetto agli altri interventi di ricomposizione, con materiale adeguato e costipato in modo da garantirne la stabilità anche in condizioni meteorologiche avverse, per una larghezza adeguata raccordata sulle attuali linee di ricomposizione delle restanti scarpate;
- z. mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Triturus canifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Hystrix*

cristata) ovvero garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del progetto presentato;

aa. verificare e documentare il rispetto della prescrizione di cui alla lettera precedente e dare adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza qualora le condizioni poste venissero a mutare;

9. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;

10. di stabilire che la Regione del Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione del Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;

11. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;

12. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 2.256.150 mc. E' altresì escluso espressamente l'asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorchè utilizzabile ai fini produttivi;

13. di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta anche per quanto attiene ai materiali associati nonché si richiamano le statuizioni stabilite con D.G.R. n. 761/2010;

14. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

15. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona e all'Unità Organizzativa Regionale Forestale Ovest;

16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

17. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;

18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;